

# COMUNE DI MONTI

*Provincia di Sassari*

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero **13** del **01-02-17**

**Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio alle ore 12:00, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal Signor BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO in qualità di VICE SINDACO e con l'intervento del Sig.ri:

<b>MUTZU EMANUELE ANTONIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CASU PIETRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SANNA AGNESE MARIA TERESA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PADRE GIAN DOMENICO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario DOTT. FAIS FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

<b>Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AP= PROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017</b>
---

Ufficio Proponente RAGIONERIA NIEDDU

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75, in data 28/09/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 17/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2014, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Considerato che il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è pari a € 11.000,00

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo*

*243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2016 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n.2429 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e le previsioni di spesa dettagliatamente illustrate nel Documento unico di programmazione e verificata la possibilità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale di confermare le tariffe rispetto a quanto stabilito per l'anno

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Quantificato in € 11.000,00 il gettito della tassa derivante dall'applicazione delle tariffe, confermando il gettito dell'anno precedente;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto*

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30/11/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. EL

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAG. ANTONIA NIEDDU**

## PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 così come indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2017 derivante dall'applicazione delle nuove tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 11.000,00;
- 3) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Vista la proposta;

Con voti unanimi , espressi nelle forme previste dalla legge

## DELIBERA

In conformità

Con successiva e separata votazione , con voti espressi nelle forme di legge, all'unanimità, dichiara la presente immediatamente esecutiva

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Segretario  
F.to DOTT. FAIS FABIO

Il Presidente  
F.to BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.**

**ATTESTA**

- E' stata pubblicata, in data 08-02-17 , nel sito web istituzionale di questo Comune al N° 76 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 08-02-17 al 23-02-17;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° di Prot. (art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FAIS FABIO

---

**E' divenuta esecutiva:**

- perche' dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000);**
- per decorrenza del termine di 10gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FAIS FABIO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE